



## Nota Ufficio sindacale Fiom nazionale

### Aziende artigiane:

- **accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale e**
- **ammontare dell'assegno ordinario per le ore non prestate**

Il 17 dicembre 2018 e il 4 febbraio 2019 con due accordi interconfederali sottoscritti da Cgil Cisl e Uil con le associazioni delle imprese artigiane, per le imprese che hanno la regolarità contributiva al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato – FSBA -, è stato concordato **in via sperimentale, a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per gli accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale:**

- l'allungamento del periodo di copertura dell'assegno ordinario che passa da 13 a 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per un orario di lavoro distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per un orario di lavoro distribuito su 6 giorni)
- l'innalzamento del massimale unico per la determinazione dell'assegno ordinario che verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale (pari per il 2019 ad euro 1193,75 lordi in luogo del massimale pari ad euro 971,71 sino ad oggi previsto).

Gli accordi hanno carattere sperimentale perché sono soggetti a verifica rispetto alla capienza delle risorse di FSBA.

L'allungamento del periodo di settimane di copertura e l'innalzamento del massimale rappresentano una maggior tutela salariale a favore dei lavoratori dell'artigianato da realizzare attraverso la verifica dei regolari versamenti contributivi da parte delle imprese artigiane a favore del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato – FSBA e la sottoscrizione, nelle imprese artigiane coinvolte da fermate o sospensioni produttive, di accordi sindacali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

In allegato trasmettiamo i testi degli accordi sottoscritti.

**Ufficio sindacale Fiom nazionale**

*Roma 6 febbraio 2019*